



LEGGE REGIONALE 22.11.2021 n.17

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO n.3 del 23/5/2024

Il R.U.P.

Oggetto: FONDI REGIONALI D.G.R. 47/35 DEL 30/11/2021-ANNUALITÀ 2022-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1, lettera B del D. Lgs. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) del GAL MARGHINE- CUP: E89J21016750002 CIG: B1BEC7598A

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) 1307/2013 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013, n.652/2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento UE n. 834/2014 contenente norme per l'applicazione del Quadro Comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento delegato UE n. 907/2014 della Commissione che integra il Regolamento UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione UE n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento delegato UE n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento UE n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

VISTO il Regolamento delegato UE n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione UE n.808/2014;

VISTO il Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli;

VISTO il Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12/7/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, approvate in sede di intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 11/2/2016 e ss.mm.ii;

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per l'utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;



VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 IT;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2014-2020, "Preso d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione;

VISTA la determinazione del direttore del servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n. 21817/1349 del 23 dicembre 2015 che approva il "Bando per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo", così come modificata con successiva determinazione n. 2013/53 del 15 febbraio 2016 e con determinazione n. 5906-152 del 26 aprile 2016 di approvazione del bando modificato;

VISTE le determinazioni nn. 13687/453, 13690/454, 13695/455, 13705/456, 13748/457, 13752/458, 13753/459, 13754/460, 13756/461, 13757/462, 13758/463, 13759/464, 13760/465, 13763/466, 13765/468 del 13 settembre 2016, e nn. 14367/482 e 14368/483 del 21 settembre 2016 con le quali si è proceduto ad ammettere alla FASE 2 n. 17 Partenariati autorizzandoli, contestualmente, a presentare il Piano di Azione (PdA) con riferimento al territorio proponente;

VISTA la Determinazione del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali n. 16532/550 del 28/10/2016 di approvazione della graduatoria dei Piani di Azione e di attribuzione provvisoria delle risorse e ss.mm.ii;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 4181/70 del 2 marzo 2017 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020";

VISTO che in data 30/05/2017 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 10640-263 del 24.05.2017 ha approvato il manuale delle procedure attuative e dei costi di riferimento per la sottomisura 19.4 "sostegno per i costi di gestione ed animazione" relativo allo sviluppo locale Leader;

VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente "Apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno" e ss.mm.ii;

VISTA la determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la "Proroga delle domande di sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018";

VISTA la domanda di sostegno n. SIAN 84250115023 presentata dal GAL Marghine relativa alla Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione, approvata con determinazione ARGEA n. 6686 del 28.11.2018;

VISTA la Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10/7/2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA





VISTA la Determinazione n.000318 Protocollo n.0011093 del 7/6/2021 della Direzione Generale dell'Agricoltura – Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità rurali: “Programma di Sviluppo rurale per la Sardegna 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”- Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo CLLD”-Approvazione modifiche al Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL”;

VISTA la Legge Regionale 22 novembre 2021, n.17 “Disposizioni di carattere istituzionale finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali n.95 del 23.02.2021 con la quale vengono recepite le disposizioni contenute nel Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 e ripartito l’importo complessivo di euro 17.700.000 di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, e all’articolo 11, comma 8 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30, destinato al finanziamento degli interventi di cui alla Misura 19 del PSR 2014-2020;

VISTO che la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 “disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico”, pubblicata sul BURAS n. 64 del 23/11/2021 (parti I e II), all’art. 13, comma 2, ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la spesa di euro 850.000,00 per il finanziamento delle spese di gestione dei Gruppi di Azione Locale;

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 3583/DecA/60 del 26 novembre 2021 (“Indirizzi attuativi in materia di programmazione delle risorse 2021-2022 e rimodulazione delle strategie di sviluppo locale”), la susseguente Determinazione di recepimento n. 815 prot. n. 23514 del 13 dicembre 2021 del Direttore del Servizio e l’Avviso che ha ripartito la dotazione finanziaria relativa alle annualità 2021-2022 fra i GAL della Sardegna;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 novembre 2021, n. 47/35, che riconosce ad ognuno dei 17 GAL attualmente operanti nel territorio regionale l’importo di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali n. 223-Prot. 749 del 19 aprile 2022, che recepisce la sentenza del Consiglio di Stato n. 1722/2022, con la quale viene confermata la revoca al GAL Marghine di 870.000 euro, di cui 150.000 a valere sull'intervento 19.2.16.2.1.1.2-Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici e 720.000 euro a valere sull'intervento 19.2.4.1.1.1.3-Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale, e vengono rideterminati gli importi spettanti al GAL Marghine nel seguente modo: - euro 2.607.979,00: risorse spettanti per l’attuazione delle strategie di Sviluppo Locale, a valere sulla sottomisura misura 19.2 del PSR 2014 – 2020; : risorse spettanti per costi di gestione e animazione, - euro 521.595,80 a valere sulla sottomisura misura 19.4 del PSR 2014 – 2020;

VISTA la Determinazione RAS n. 1002, prot. 23352 del 16.11.2022, avente per oggetto “Contributo ai Gruppi di Azione Locale (GAL) per il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, anche per la Misura 19 del PSR 2014-2020 (art. 13, comma 2, L.R.22 novembre 2021 n. 17) Annualità 2022 e 2023 che approva la Relazione preliminare del GAL Marghine;

VISTO che in data 15.03.2023 il Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali con determinazione n. 185 ha modificato il Manuale delle Procedure attuative della sotto misura 19.4;

VISTA la relazione sulle risorse aggiuntive trasmessa dal GAL Marghine al Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali in data 09/08/2023;

VISTA la Determinazione RAS n.719, prot. 18193 dell’11 agosto 2023 con la quale si approva la Relazione sulle previsioni di spesa del GAL Marghine per le annualità 2022 e 2023 trasmessa in data 09/08/2023;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PRESSIONE
D'OLIVIO, 10/10/2023
PSR SARDEGNA
2014-2020



VISTA la Determinazione RAS n.722, prot.18221 dell'11 agosto 2023, con la quale si è disposto l'impegno in favore del GAL Marghine di euro 50.000,00 sul Bilancio 2023-competenza 2022;

VISTA la Determinazione RAS n.722, prot. n. 18221 dell'11 agosto 2023 che rileva le previsioni di spesa sull'utilizzo dei fondi regionali assegnati al GAL Marghine per l'annualità 2022 di cui alla relazione allegata alla nota prot. 17965 del 9 agosto 2023 che risultano coerenti con gli indirizzi attuativi approvati dal Servizio e che liquida allo stesso GAL Marghine euro 35.000,00 a titolo di anticipazione;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'art.1 della Legge 21 giugno 2022, n.78;

VISTO che l'art. 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che stabilisce l'obbligo di individuare la figura del responsabile della protezione dei dati (DPO);

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del DPO per il servizio di protezione dei dati;

VERIFICATO che non esiste tra il personale interno al GAL una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di DPO;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico da soddisfare è quello di dotare il GAL del servizio di Responsabile di protezione dei dati (DPO);

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

-che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023; o il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO CHE il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento di cui all'oggetto è la Responsabile Amministrativa Finanziaria Dott.ssa Antonella Pinna;

CONSIDERATE la necessità e l'urgenza di procedere con le attività del GAL, e assunto che per l'acquisizione del suindicato servizio non sia possibile ricorrere all'espletamento di procedure di gare aperte o ristrette in quanto tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze del GAL in ossequio ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l'agire amministrativo;

CONSIDERATO CHE:

- che l'operatore risulta in possesso dei requisiti generali di cui agli articoli dal 94 al 95 del d.lgs. n. 36/2023;
- che l'operatore ha fornito dettagliato CV attestante l'esperienza e le competenze professionali e la Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionali richiesti;

VISTA la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;

CONSTATATO CHE il servizio rientra nei limiti di valore previsti dal Codice di cui all'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023.;

VISTA la richiesta di preventivo inviata a mezzo pec in data 10/5/2024 con Prot. n.224;

VISTO il preventivo ricevuto a mezzo pec in data 15/5/2024 con Prot.245;

PRESO ATTO che il costo totale previsto per la fornitura biennale del servizio pari a euro 4.160,00 totali (comprensivo degli oneri di legge);

CONSIDERATO che tali voci di costo trovano copertura finanziaria nelle Risorse aggiuntive Fondi regionali D.G.R. n.47/35 del 30 novembre 2021 annualità 2022;

CONSIDERATO che l'art.50, comma 1, lettera b) del D.LGS. n.36/2023 e ss.mm.ii, prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Complemento al PdA del GAL MARGHINE approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 ottobre 2017 ss.mm.ii;

VISTO il PdA del GAL Marghine approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.4 del 12 settembre 2023 e Deliberazione del CDA n.14 del 15 settembre 2023;

VISTO il Regolamento interno del GAL Marghine approvato dall'Assemblea dei Soci con Verbale n. 8 in data 28 Dicembre 2023;

VISTO il Verbale del CDA n.11 del 23/5/2024 con il quale si dà mandato alla RAF di procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto;

CONSIDERATO che per tale servizio è stato richiesto il seguente CIG: B1BEC7598A acquisito tramite Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC;

VERIFICATA la regolarità contributiva del Professionista come attestata dalla Certificazione della Cassa Forense, di cui al D.L. 210/2002 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciata in data 28/3/2024 con Protocollo 98357/2024;

VISTA la relazione sull'utilizzo dei fondi regionali assegnati con D.G.R. n.47/35 del 30 novembre 2021;

DETERMINA

- di procedere con l'affidamento ai sensi dell'art.50, c.1, lett. B del D.Lgs. 36/2023 all'Avv.Danilo Vorticoso, p.iva 00982870917 con sede legale a Macomer (NU), Via Donizzetti 17/A, dell'incarico di Responsabile di Protezione dei dati (DPO) del GAL Marghine, ai sensi e per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.37 del Reg. UE 679/2016, per un importo di Euro 2.080,00 per annualità (comprensivo degli oneri di legge) da porsi a carico delle spese previste a valere dei fondi regionali assegnati con D.G.R. n.47/35 del 30 novembre 2021 (CUP: E89J21016750002) annualità 2022;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data del 1 Giugno 2024 sino al 31 Maggio 2026. L'efficacia del contratto sarà subordinata alla sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione;
- di precisare che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
- di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale del GAL Marghine;
- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La R.A.F

f.to Dott.ssa Antonella Pinna